

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 11/05/2026

FATTO

La ricorrente, titolare di un finanziamento sottoscritto con la convenuta per l'acquisto di uno smartphone, osserva che il contratto la obbligava a rimanere cliente dell'intermediaria compagnia telefonica per un periodo di 24 mesi e considera *"correttamente rispettato"* tale obbligo.

Ritiene, pertanto, non dovuta la maxirata addebitatale a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Chiede *"di verificare la legittimità dell'addebito della maxirata, in quanto, a suo avviso, non sussistono le condizioni per tale applicazione"*.

Costituitosi, l'intermediario premette che la ricorrente ha sottoscritto un contratto di prestito finalizzato per l'acquisto di uno smartphone; rappresenta che, contestualmente, ha sottoscritto un'offerta con la compagnia telefonica. Dichiara che tale operazione di acquisto prevede un TAN agevolato e l'accollo da parte della stessa compagnia del pagamento della maxirata finale, ove rispettate le condizioni riportate nella menzionata offerta, nonché quelle di cui al contratto di finanziamento.

Deduce che la cliente ha estinto anticipatamente il finanziamento in data 20 giugno 2024, prima della ventiquattresima rata, con conseguente perdita delle condizioni agevolate promesse, compreso l'accollo della maxirata finale.

Cita, al riguardo, l'art. 2 del modulo SECCI e gli artt. 3-bis e 4 delle *Condizioni generali di finanziamento* e fa presente che l'offerta in questione è stata accettata con firma elettronica OTP inviata al numero di linea mobile associato all'acquisto, contenente un'indicazione inequivoca e di immediata comprensione circa la rata finale ossia: nel "*Riepilogo acquisto*" è riportata la "*Rata finale: 244,88 €*", espressamente indicata come "*scontata a 0 € se resti in [...] per almeno 24 mesi*".

Specifica che la maxirata oggetto di contestazione non è importo sopravvenuto, ma una componente espressamente prevista nell'operazione di acquisto e dovuta secondo l'originario piano di ammortamento, non trattandosi, dunque, di una penale per l'estinzione anticipata.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente richiama quanto argomentato in sede di ricorso.

In sede di controrepliche, l'intermediario si riporta a quanto già dedotto e concluso.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente – titolare di un finanziamento sottoscritto con la convenuta per l'acquisto di uno smartphone, della durata di 25 mesi – è relativa all'accertamento della legittimità dell'addebito della maxirata finale di € 244,88.

L'intermediario ha fatto presente che, in base al contratto di prestito, la mancata applicazione delle condizioni agevolate – fra le quali l'esonero dal pagamento della maxirata in questione – dipende dall'estinzione anticipata del finanziamento prima della ventiquattresima rata.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che non è in contestazione l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Il punto è che, nella "proposta di adesione all'offerta con finanziamento" presentata dalla compagnia telefonica alla ricorrente, appare in evidenza la seguente (unica) condizione per accedere al beneficio dell'esonero dal pagamento della maxirata finale: "*Rata finale 244,88 € scontata a 0 € se resti in [...] per almeno 24 mesi*". Soltanto nella parte in cui l'offerta è illustrata più in dettaglio per iscritto, si legge che le "*condizioni di favore sono garantite al Cliente nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Generali della presente offerta e nel contratto di finanziamento che il Cliente stipula con l'intermediario finanziario*".

Dalla documentazione contrattuale relativa al prestito finalizzato e sottoscritta dalla ricorrente si evince:

- la durata del finanziamento pari a 25 mesi;
- l'importo di € 12,91 per ciascuna rata dalla n. 1 alla n. 24;
- l'importo di € 244,88 a titolo di maxirata finale n. 25;
- che l'estinzione del finanziamento prima della ventiquattresima rata (inclusa), comporta la perdita delle condizioni agevolate concesse, compreso l'eventuale accollo della maxirata finale che sarà, quindi, dovuta.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto per errore dalla ricorrente, per beneficiare delle condizioni di favore fra cui quella relativa all'esenzione della maxirata finale, tenuto conto dell'offerta della compagnia telefonica e delle previsioni del prestito finalizzato, era necessario:

- mantenere attiva la linea mobile per 24 mesi decorrenti dalla consegna del prodotto (lett. c della Proposta di adesione);
- e non estinguere anticipatamente il finanziamento (art. 3-bis delle Condizioni generali di contratto).

Il Collegio osserva che, nel caso di specie, sarebbe astrattamente prospettabile il problema del rispetto dei canoni di chiarezza e comprensibilità (ex art. 35 cod. cons.) delle condizioni contrattuali e delle

informazioni contenute nella *“proposta di adesione all’offerta con finanziamento”* presentata dalla compagnia telefonica alla ricorrente.

Va, tuttavia, rilevato che tale questione esula dalle competenze di questo Arbitro, atteso che le Disposizioni ABF ne circoscrivono i poteri cognitivi alle *“controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari”* (Sez. I, par. 4), con esclusione quindi dei contratti di acquisto di beni di consumo sebbene collegati ad un rapporto di finanziamento. Al riguardo, si è precisato che *“la presenza, se c’è, di un nesso funzionale tra contratto ‘bancario’ e contratto collegato [...] può non bastare di per sé a dilatare la sfera cognitiva dell’Abf, specie quando le censure avanzate in ricorso implicino la integrale applicazione della disciplina settoriale di riferimento e delle categorie teoriche che ne sono il presupposto o quando il contratto ‘non bancario’ presenti una compiuta fisionomia tipologica e causale che, di nuovo, lo collochi pienamente ed esclusivamente entro una trama normativa di sicuro sporgente dalla cognizione dell’Arbitro bancario”* (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 21222/2019).

Ciò premesso, il Collegio rileva che, nella documentazione contrattuale relativa al prestito finalizzato e sottoscritta dalla ricorrente, è espressamente indicato che l’estinzione del finanziamento prima della ventiquattresima rata (inclusa) avrebbe comportato la perdita delle condizioni agevolate concesse e, quindi, l’addebito della maxirata finale n. 25.

Pertanto, la richiesta della ricorrente non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE